

## TRIBUNALE DI PISA

Il Giudice POLIDORI ELEONORA ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

(art. 18 DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011 , n. 150)

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] promossa da  
[REDACTED] domiciliato presso lo studio dell'Avv. CALLAIOLI  
ANDREA, che la rappresenta e difende,

RICORRENTE

CONTRO

QUESTURA DI PISA , domiciliato presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e  
difende,

RESISTENTE

A scioglimento della riserva ritenuta, il Giudice osserva:

- il ricorso è fondato in quanto non consta che il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno sia stato tradotto in una lingua intelligibile per lo straniero ai sensi dell'art. 13, comma VII T.U. Immigrazione né al riguardo l'amministrazione convenuta ha allegato alcun elemento a motivazione di tale soluzione (in merito alla necessità di traduzione in lingua comprensibile per l'interessato si veda ad es. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3676 del 08/03/2012 "È nullo il provvedimento di espulsione (nella specie di cittadino indiano entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e trattenutosi nel territorio dello Stato illegalmente) tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta");

- la nullità del decreto di rifiuto impugnato per omessa traduzione implica l'esame nel merito della richiesta dello [REDACTED] di rinnovo di permesso di soggiorno "per motivi umanitari" rilasciato dalla Questura di Pisa in data 11.4.11;
- al riguardo deve rilevarsi che l'unico motivo ostativo al rinnovo addotto dal Questore nel provvedimento impugnato attiene all'esistenza di segnalazioni di reato a carico del predetto in conformità all'art. 2 D.P.C.M. 5.4.2011 che testualmente prevede, tra l'altro, che " 2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora l'interessato, pur appartenendo ad uno dei Paesi del Nord Africa, si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) sia entrato nel territorio nazionale prima del 1° gennaio o successivamente alla data del presente decreto;
  - b) appartenga ad una delle categorie socialmente pericolose indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
  - c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011;
  - d) **risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale**, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti che sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione, ovvero sia stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per i reati di cui agli articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-ter e quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
- Ritiene il Tribunale che tale ultima disposizione amministrativa si ponga in contrasto con le norme costituzionali degli artt. 3 e 27 Costituzione in quanto fa dipendere unicamente dalla mera denuncia di reato gravi conseguenze in ordine al diritto dello straniero al soggiorno nel territorio nazionale per motivi umanitari, senza che sia al riguardo richiesta alcuna minima verifica di natura giurisdizionale circa la fondatezza della denuncia di modo che, stando al tenore letterale della disposizione, basterebbe una mera denuncia di reato tra quelli previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. ad opera anche di un soggetto privato ed anche del tutto pretestuosa o comunque priva di fondamento e di riscontri di sorta, per precludere allo straniero l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, mentre la circostanza poi che detta

denuncia possa poi rivelarsi in seguito del tutto infondata non gioverebbe allo straniero ormai rientrato nel paese di origine nonostante le rilevanti esigenze umanitarie: al riguardo si richiama anche l'orientamento della giurisprudenza di costituzionalità recentemente espresso in questione diversa ma sempre attinente alla disciplina dell'immigrazione, con la sentenza 172/2012: "La regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, secondo la giurisprudenza costituzionale, è collegata al bilanciamento di molteplici interessi pubblici, che spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un'ampia discrezionalità (sentenze n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994). (...omissis...) **L'esercizio di tale discrezionalità, come pure è stato più volte ribadito, incontra, tuttavia, i limiti segnati dai precetti costituzionali e, per essere in armonia con l'art. 3 Cost., occorre che sia conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza** (sentenze n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994). Questa Corte ha, quindi, escluso che violi tale parametro costituzionale la previsione del diniego della regolarizzazione del lavoratore extracomunitario conseguente alla pronuncia di un provvedimento di espulsione da eseguire mediante accompagnamento alla frontiera, ma ha espressamente valorizzato a detto fine la peculiare rilevanza di tale provvedimento, in quanto <<non era correlato a lievi irregolarità amministrative ma alla situazione di coloro che avessero già dimostrato la pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità tale da sottrarli ad ogni normale controllo o di coloro che tale volontà lasciassero presumere all'esito di una valutazione dei singoli casi condotta sulla base di specifici elementi>> (sentenza n. 206 del 2006; ordinanze n. 44 del 2007, n. 218 del 2007). Analogamente, ha giudicato non in contrasto con l'art. 3 Cost., l'automatismo del rifiuto del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, qualora lo straniero extracomunitario abbia riportato **una condanna per un reato inerente agli stupefacenti**, ma avendo cura di sottolineare la non manifesta irragionevolezza di tale previsione anche perché detta ipotesi delittuosa, tra l'altro, spesso implica <<contatti, a diversi livelli, con appartenenti ad organizzazioni criminali>> (sentenza n. 148 del 2008). L'inesistenza di un'incompatibilità, in linea di principio, del citato automatismo con l'art. 3 Cost. non implica, quindi, che le fattispecie nelle quali esso è previsto siano sottratte al controllo di non manifesta arbitrarietà. Il legislatore può, pertanto, subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al fatto che la permanenza nel territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi coinvolti dalla disciplina dell'immigrazione, **ma la relativa scelta deve costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi**,

soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali è titolare anche lo straniero extracomunitario (sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010), perché la condizione giuridica dello straniero non deve essere <<considerata - per quanto riguarda la tutela di tali diritti - come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi>> (sentenza n. 245 del 2011). Inoltre, questa Corte ha anche affermato il principio - qui richiamabile, benché sia stato enunciato in riferimento ad una differente materia - in virtù del quale <<le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit>>, sussistendo l'irragionevolezza della presunzione assoluta <<tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa>> (sentenze n. 231 e n. 164 del 2011; n. 265 e n. 139 del 2010)": facendo applicazione di tali principi al caso di specie rileva il Tribunale come appaia del tutto irragionevole precludere il permesso di soggiorno per motivi umanitari a stranieri solo in quanto siano stati oggetto di semplice denuncia di reato, senza che sia contemporaneamente prevista la necessità di minima verifica giurisdizionale della fondatezza della denuncia stessa (ad es. a seguito della convalida dell'arresto o del fermo ovvero a seguito dell'emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare personale) potendosi prevedere la concreta possibilità di infondatezza della denuncia e conseguentemente l'arbitrarietà del rifiuto del permesso;

- Rileva quindi il Tribunale che, trattandosi di disposizione avente natura amministrativa e non legislativa (decreto Presidente Consiglio dei Ministri), il dubbio circa la costituzionalità deve condurre alla disapplicazione e che conseguentemente deve essere accolta la richiesta del ricorrente;
- Quanto alle spese, essendosi l'amministrazione convenuta limitata ad applicare disposizioni vigenti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite;

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso,

- 1) dichiara la nullità del decreto del Questore di Pisa in data 9.1.2012;
- 2) dichiara che [REDACTED] ha diritto al rinnovo del permesso di

soggiorno per motivi umanitari.

3) Compensa le spese di lite.

Pisa, 7.1.13

IL GIUDICE

(dott. Eleonora Polidori)

Depositato in Cancelleria  
il 9/1/13  
IL CANCELLIERE  
Alberto LONIGI